



Ciclostoriche di Lombardia
associazione sportiva dilettantistica (ASD)
via IV Novembre 2 Concorezzo (MB)

STATUTO

Articolo 1 - Finalità

È costituita l'associazione sportiva dilettantistica senza fine di lucro denominata: **Ciclostoriche di Lombardia** - associazione sportiva dilettantistica (ASD) (in seguito **Associazione**).

Articolo 2 - Sede

L'**Associazione** ha sede in via IV Novembre 2 a Concorezzo (MB).

Articolo 3 – Scopi associativi

L'**Associazione** non persegue scopi di lucro e non procede, in nessun caso, alla divisione degli utili tra i soci, nemmeno in forma indiretta; non discrimina in base al sesso, alla religione, alla razza, alle condizioni socio-economiche, dichiarandosi apolitica, apartitica, aconfessionale, asindacale; si ispira e conforma ai principi dell'associazionismo di promozione sociale di cui alla legge 383/2000.

Articolo 4 - Finalità

Finalità dell'**Associazione** è la proposta costante dello sport alle persone di ogni censo, età, razza, appartenenza etnica o religiosa quale strumento pedagogico ed educativo perseguita attraverso l'organizzazione dell'attività sportiva dilettantistica a carattere non competitivo e l'organizzazione di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle discipline sportive.

In particolare, l'**Associazione** promuove lo sviluppo del cicloturismo storico-rievocativo.

L'**Associazione** ai sensi e per gli effetti della delibera CONI 1273 del 15 luglio 2004, assume l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e ai regolamenti dell'Ente di promozione sportiva o Federazione a cui si affilierà. L'**Associazione** potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'organizzazione di eventi sportivi, culturali, ricreativi, di sagre, feste, manifestazioni, tornei, giochi ivi compresa l'attività di somministrazione di alimenti e bevande a vantaggio esclusivo dei Soci, e quant'altro, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

Potrà altresì svolgere attività di tipo commerciale nel rispetto delle vigenti normative fiscali e amministrative e potrà reperire spazi e impianti, anche tramite convenzioni con Enti pubblici o Privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale e intrattenere rapporti con Istituti di credito.

Articolo 5 - Soci

Possono essere soci dell'**Associazione** tutte le persone maggiorenni che condividono le finalità e i principi ispiratori e che accettano lo Statuto, il Codice etico e il Regolamento.

L'ammissione all'**Associazione** è deliberata dal **Consiglio direttivo** su richiesta dell'aspirante socio; non è ammessa la costituzione del vincolo associativo a tempo determinato.

Articolo 6 – Vita associativa

Tutti i **Soci** hanno diritto di partecipare alla vita associativa ed esercitano personalmente o per delega il diritto di voto nelle assemblee.

Articolo 7 - Statuto

I **Soci** hanno l'obbligo di osservare lo statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'**Associazione** e di corrispondere la quota associativa annuale; non è ammessa la trasferibilità delle quote e dei relativi diritti.

Articolo 8 – Qualità di socio

La qualità di **Socio** si perde per dimissioni, espulsione, morosità.

Il **Socio** può essere espulso quando ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'**Associazione**. L'espulsione per morosità è deliberata dal **Consiglio direttivo**; contro tale provvedimento il **Socio** può presentare ricorso scritto entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento.

La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di **Socio** non dà diritto alla restituzione di quanto versato e donato all'**Associazione**.

Il decesso del **Socio** non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

Articolo 9 – Organi associativi

Gli Organi dell'**Associazione** sono: l'**Assemblea dei Soci**, il **Presidente** e il **Consiglio direttivo**.

Articolo 10 – Assemblea dei Soci

L'**Assemblea dei Soci** è l'organo sovrano dell'**Associazione**; è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e, comunque, ogni volta che il **Consiglio direttivo** lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei **Soci** purché in regola con i versamenti delle quote associative.

Articolo 11 – Convocazione dell'Assemblea

La convocazione dell'**Assemblea** deve essere effettuata almeno 7 giorni naturali prima della data della riunione mediante invio di email o raccomandata a mano.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Articolo 12 – Partecipazione all'Assemblea

Possono intervenire all'**Assemblea** con diritto di voto tutti i **Soci** purché in regola con il pagamento della quota associativa; sono ammesse due deleghe per ogni socio.

A ciascun **Socio** spetta un solo voto, oltre alle deleghe.

Articolo 13 – Assemblea ordinaria

L'**Assemblea** ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei **Soci**; in seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero dei **Soci** presenti.

Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti anche per delega. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

L'**Assemblea** ordinaria dei **Soci** approva annualmente il bilancio consuntivo e preventivo, elegge il **Presidente** e il **Consiglio direttivo** con elezioni che si tengono ogni 3 (tre) anni, fissandone il numero dei componenti che non potranno essere meno di 5 e più di 11, elegge i sostituti dei membri del **Consiglio direttivo** eventualmente dimissionari, delibera su ogni argomento sottoposto al suo esame dal **Consiglio direttivo**.

Articolo 14 – Assemblea straordinaria

L'**Assemblea** straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% (cinquanta) dei **Soci** e delibera con la maggioranza del 50% (cinquanta) più uno dei presenti. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera a maggioranza di essi.

Per lo scioglimento dell'**Associazione** e la nomina dei liquidatori l'**Assemblea** straordinaria delibera in prima e seconda convocazione con la presenza del 50% (cinquanta) dei **Soci** e con la maggioranza del 50% (cinquanta) più uno dei presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

Articolo 15 - Presidente e Consiglio direttivo

Il **Consiglio direttivo** è l'organo esecutivo e gestionale dell'**Associazione** ed è eletto, insieme al presidente, dall'**Associazione** ogni 3 (tre) anni. Esso è composto da un minimo di 5 membri a un massimo di 11 membri, ivi compreso il **Presidente**. All'interno del **Consiglio direttivo** sarà nominato un **vice Presidente** e un **Segretario amministrativo**.

Al **Presidente**, che ha la rappresentanza legale dell'**Associazione**, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al **Consiglio direttivo**.

Il **Presidente**, il **vice Presidente** e il **Segretario amministrativo** non possono ricoprire la medesima carica in altre Società e Associazioni sportive nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata, ovvero nella medesima disciplina facente capo ad un Ente di promozione sportiva.

Le deliberazioni del **Consiglio direttivo** sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità il voto del **Presidente** è determinante.

Non saranno assunti impegni di spesa senza copertura finanziaria e non deliberati dal Consiglio direttivo.

Articolo 16 – Consiglio direttivo

Il **Consiglio direttivo** è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'**Associazione**. Al **Consiglio direttivo** competono in particolare:

- le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in conto capitale, per la gestione dell'**Associazione**;
- le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'**Associazione**;

- le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'**Associazione**;
- la redazione annuale e la presentazione in **Assemblea**, entro il mese di marzo di ogni anno, del rendiconto economico e finanziario dell'attività svolta nel corso dell'esercizio precedente, unitamente al bilancio preventivo dell'anno successivo;
- la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- la fissazione delle quote sociali;
- la facoltà di nominare, tra i **Soci** esterni al **Consiglio direttivo**, dei **Delegati** allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal **Consiglio direttivo**;
- la redazione e approvazione dei regolamenti amministrativi e le proposte di modifica dello statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'**Assemblea**;
- la delibera sull'ammissione di nuovi **Soci**;
- la facoltà di stabilire sedi decentrate dell'**Associazione** sia sul territorio nazionale, sia in ambito comunitario ed estero secondo le norme e i principi che saranno determinati con apposito regolamento;
- ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri Organi societari.

Il **Consiglio direttivo** si riunisce ogni 4 (quattro) mesi, ovvero ogni qual volta il **Presidente** o la maggioranza dei componenti lo riterrà necessario.

Il **Consiglio direttivo** decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti; in questo caso il **Presidente** o, in caso di suo impedimento, il **vice Presidente** o, in subordine, il **Consigliere** più anziano, dovrà convocare l'**Assemblea** straordinaria entro quindici giorni; l'**Assemblea** dovrà tenersi entro i successivi trenta giorni.

Articolo 17 – Poteri del Presidente, del vice Presidente e del Segretario amministrativo

Il **Presidente** ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'**Associazione**; è eletto dall'**Assemblea** dei **Soci**, insieme ai membri del **Consiglio direttivo**, ogni 3 (tre) anni; presiede l'**Assemblea** e il **Consiglio direttivo** e provvede alla loro convocazione; vigila sull'esecuzione delle delibere dell'**Assemblea** e del **Consiglio direttivo** e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del **Consiglio direttivo**, salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Il **vice Presidente** coadiuva o sostituisce il **Presidente** in caso di assenza o impedimento dello stesso.

Il **Segretario amministrativo** redige i verbali delle riunioni del **Consiglio direttivo** e cura la tenuta dei relativi libri e registri.

Il **Segretario amministrativo** provvede alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal **Consiglio direttivo** e predispone e conserva i relativi contratti e ordinativi; provvede a liquidare le spese verificandone la regolarità.

Il **Segretario amministrativo** presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'**Associazione**, redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendo, in concerto con gli altri membri del **Consiglio direttivo**, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari e il bilancio preventivo dell'esercizio successivo.

Il **Segretario amministrativo** provvede alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal **Consiglio Direttivo** e al periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Il **Segretario amministrativo**, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal **vice Presidente** fino alla nomina del nuovo **Segretario amministrativo**.

Articolo 18 – Patrimonio ed esercizio finanziario

Il patrimonio dell'**Associazione** è costituito dalle quote di iscrizione e dai corrispettivi per i servizi istituzionali versati dai **Soci**, da eventuali entrate di carattere commerciale, da eventuali contributi e liberalità di Privati o Enti pubblici e da eventuali beni, mobili ed immobili di proprietà dell'**Associazione** o ad essa pervenuti a qualsiasi titolo.

Eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti né in forma diretta, né indiretta tra i **Soci**, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini sportivi istituzionali.

Articolo 19 – Anno associativo

L'anno associativo va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e coincide con l'anno solare.

Il **Consiglio direttivo** dovrà predisporre il bilancio consuntivo o un rendiconto da sottoporre, unitamente al preventivo, all'approvazione dell'**Assemblea** entro tre mesi dalla chiusura dell'anno associativo.

Articolo 20 – Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'**Associazione** è deliberato dall'**Assemblea** straordinaria dei **Soci** su proposta del **Consiglio direttivo**, la quale nominerà anche i liquidatori. L'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto a fini sportivi ai sensi dell'articolo 90 legge 289/2002 e successive integrazioni e modificazioni.

Articolo 21 – Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si rimanda alle vigenti norme in materia di associazionismo sportivo dilettantistico.